

### **Condizioni contrattuali di fornitura del servizio di tutela della vulnerabilità**

Le condizioni contrattuali di fornitura del servizio di tutela della vulnerabilità sono pari a quelle previste per le offerte PLACET di gas naturale, disciplinate ai sensi degli articoli 4, 5, 7 (eccetto comma 7.2), 8, 9, 10, 11 e 12 della deliberazione 555/2017/R/Com. L'ammontare del deposito cauzionale di cui al comma 9.3, lettera b) della deliberazione 555/2017/R/Com è determinato come segue:

- a) per i punti di riconsegna nella titolarità di clienti domestici ai quali è riconosciuta la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale (ovvero titolari di bonus sociale):
  - consumo annuo inferiore a 500 Smc/anno: 25,00 €;
  - consumo annuo compreso fra 500 e 5.000 Smc/anno: 77,00 €;
  - consumo annuo superiore a 5.000 Smc/anno: valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al cliente al netto delle imposte;
- b) in tutti i casi diversi da quelli di cui alla precedente lettera a):
  - consumo annuo inferiore a 500 Smc/anno: 30,00 €;
  - consumo annuo compreso fra 500 e 1.500 Smc/anno: 90,00 €;
  - consumo annuo compreso fra 1.501 e 2.500 Smc/anno: 150,00 €;
  - consumo annuo compreso fra 2.501 e 5.000 Smc/anno: 300,00 €;
  - consumo annuo superiore a 5.000 Smc/anno: valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al cliente al netto delle imposte.

L'ammontare del deposito cauzionale è raddoppiato qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) il venditore abbia costituito in mora il cliente finale, con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura;
- b) il cliente finale non abbia pagato il deposito cauzionale e il venditore abbia costituito in mora il cliente finale, con riferimento ad almeno una fattura nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura.

Nel caso in cui il cliente finale non versi il deposito cauzionale eventualmente richiesto, il venditore può chiedere alla società di distribuzione di procedere ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II del TIMG. In tali casi non si applicano le previsioni di cui al comma 5.2, lettera c) del medesimo provvedimento.

Per maggiori informazioni sui diritti dei clienti vulnerabili consultare le pagine web di ARERA rivolte ai consumatori:

<https://www.arera.it/consumatori>

<https://www.arera.it/atlane-per-il-consumatore/gas/il-mercato-dellenergia/clienti-vulnerabili>